



DECISIONE A CONTRARRE N. 9 DEL RESPONSABILE SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA del 24.8.2026 AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023

Oggetto: Affidamento degli incarichi professionali di patrocinio legale per la proposizione del ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria delle marche n. 168/2026 - CIG BCC4E6A2ED

Il Responsabile del Servizio Accertamento Tributi e Riscossione Coattiva

Premesso

che il Comune di Pesaro ha affidato con atto di G.C. n. 309 del 12.12.2023 ad Aspes S.p.A., società in house a totale partecipazione pubblica, la gestione del servizio di accertamento e liquidazione definito e non pagato di tutte le imposte e tasse comunali con esclusione di quelle che l'ente ha affidato in concessione a soggetti terzi;

con contratto rep. n. 34040/2024 del 15.03.2024 è stata stipulata la convenzione per la disciplina e regolazione del servizio fra Comune di Pesaro ed Aspes Spa con decorrenza dal 01.01.2024 fino al 31.12.2028;

che il relativo capitolato tecnico, al punto 1.3.1 "Gestione del contenzioso", prevede che in caso di contenzioso, venutosi a formare in seguito all'espletamento dell'attività accertativa, tutte le fasi propedeutiche alla resistenza in giudizio siano gestite dall'ufficio legale di Aspes S.p.A., in collaborazione con professionisti di comprovata esperienza nell'ambito dei tributi locali, provvedendo alla redazione delle memorie difensive circa gli atti oggetto del contenzioso e che, in questo caso, il Comune rimborserà alla società gli oneri relativi alla rappresentanza ed al patrocinio legale quantificati per la difesa innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, come concordati di volta in volta tra il Comune e il professionista, tenuto conto del valore e della complessità della causa;

che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche con sentenza n. 168/2024 rigettava l'appello promosso dal Comune di Pesaro avverso la sentenza n. 202/2026;

che sentito l'avvocato che ha patrocinato i primi due gradi di giudizio e il Funzionario dell'Imposta IMU, si è ritenuto di opportuno procedere con la proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 168/2026 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche ritenendo non corrette le motivazioni giuridiche argomentate in sentenza dalla Corte nonché l'infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno delle pretese di parte ricorrente, in quanto gli avvisi oggetto di giudizio risultano correttamente fondati in fatto e in diritto;

che Il Comune di Pesaro con determinazione n. 946 del 2026 ha deliberato di procedere ad affidare l'incarico di patrocinio legale per la proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 168/2026 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, fino alla emananda sentenza;

ASPES S.p.A.

Via Mameli, 15 - 61121 Pesaro
P. IVA 01423690419

tel +39 0721 372411

Cap. Soc. € 58.035.504 i.v.

segreteria@aspes.it

aspes@legalmail.it

www.aspes.it

che l'Ufficio Legale di Aspes può patrocinare solo contenziosi della stessa Società e, pertanto, è necessario affidare il patrocinio a professionista del libero foro;

che il nuovo Codice appalti, introdotto dal decreto legislativo 36/2023, in vigore dal primo luglio 2023, ha disciplinato all'articolo 56, tutte le ipotesi di esclusione dall'applicazione del Codice, per l'affidamento degli incarichi professionali con esplicita esclusione della difesa in giudizio e della correlata consulenza legale (comma 1 lett. h, punto 1), salvo disciplinare le attività legali che si configurano come appalti di servizi;

che nel caso in questione trattasi di incarico conferito *ad hoc* che costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia ed è pertanto sottoposto al regime di cui all'art. 56 del D.Lgs. 36/2023 (Appalti esclusi nei settori ordinari);

che il principio del risultato imposto dal legislatore indica alle P.A. un percorso operativo vocato alla massima tempestività ed al miglior rapporto possibile tra qualità e corrispettivo della prestazione, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, nonché nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, come sancito dall'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamati

il "Regolamento acquisizioni sotto soglia" di Aspes S.p.A. approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 25.09.2023;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti - con apposito atto - adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

gli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato

che nelle ipotesi, di incarichi professionali eterogenei ed occasionali, come nel caso di specie, è possibile un'attribuzione ragionata in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista, attraverso una scelta discrezionale da parte della committenza;

che la natura dell'incarico in esame, richiede il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, attraverso una motivazione e l'acquisizione del curriculum del professionista, per verificarne l'adeguatezza all'incarico, verificare che non vi siano incompatibilità e acquisire il preventivo al fine della sua rispondenza ai parametri e all'equo compenso;

che il contenzioso in oggetto necessita di Professionista specializzato in diritto tributario degli Enti Locali ed in particolare di IMU e di un Cassazionista;

che pertanto in base al principio di economicità e al principio di continuità dell'azione amministrativa, è opportuno che affidare la proposizione del ricorso in Cassazione allo stesso Professionista che ha patrocinato il primo grado, e che dunque conosce l'oggetto del contenzioso;

che l'avv. Alberto Tasso iscritto all'Ordine degli avvocati di Macerata, che ha patrocinato i primi due gradi di giudizio, si è dichiarato disponibile ad assumere il predetto incarico, presentato la propria offerta economica, congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Cassazionista Giacomo Maria Perri iscritto all'Ordine degli avvocati di Macerata, il quale a sua volta ha presentato la propria offerta economica;

che i predetti Professionisti sono specializzati, come da curriculum vitae prodotto;

che l'avv. Giacomo Maria Perri ha reso la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000);

che l'avv. Giacomo Maria Perri, Cassazionista, ha formulato offerta economica:

- 1) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo alla proposizione del ricorso in Cassazione con un onorario proposto di Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, e così per una somma complessiva di € 2.791,36;

che gli onorari proposti da avv. Tasso e avv. Perri sono conformi ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022 e dunque da ritenersi congrui in base alla legge n. 49/2023, che garantisce un compenso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto;

che l'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 consente di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importi inferiori a e 5.000, soglia entro la quale rientra il presente incarico

Ritenuto

che è pertanto possibile procedere con un affidamento diretto ex art. 50 del Codice appalti ovvero *"anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"* mentre nell'ipotesi di incarico reiterato, dovendo applicare il principio della rotazione, si può procedere, entro le medesime soglie, ex art 49, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
2. di procedere all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto a Avv. Giacomo Maria Perri c.f. PRRGMM47L23E783Z, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Macerata, con studio nella stessa città in via IV Novembre n. 3, per la proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo della Marche n. 168/2026;
3. di dare atto che l'importo per il predetto patrocinio dell'avv. Perri ammonta a € 2.200,00 (duemiladuecento/00) oltre IVA e Cassa di previdenza (trasferte comprese);
4. che, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale, da stipularsi in forma di disciplinare di incarico, si intende perfezionato al momento della sua sottoscrizione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg..

Si dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, né in alcuna delle ipotesi previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni aziendali in materia di incompatibilità e/o conflitto di interessi (Codice Etico e di Comportamento, Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. n. 190/2012, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001).

Pesaro, 24/08/2026

Il R.U.P. per il Servizio Accertamento Tributi e
Riscossione Coattiva
(Dott. Laura Ricci)

